

**COMUNE DI PRAY**

Provincia di Biella

**Piano di razionalizzazione delle società  
partecipate**

(Art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

## **Premessa**

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 Dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## **Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 Marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che

conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

Tuttavia si ritiene di adottare la seguente procedura:

- redazione del piano di razionalizzazione e sua pubblicazione nella sezione Trasparenza, da parte del Sindaco;
- comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile;
- adozione di eventuali provvedimenti attuativi del piano dell'organo competente che risulta essere il Consiglio comunale, ai sensi del richiamato art. 42 TUEL lettera e).

### **Attuazione**

Il piano operativo sarà attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della Legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 Maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

### **Finalità istituzionali**

La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

### **Le partecipazioni societarie dell'ente**

Il Comune di Pray partecipa al capitale delle seguenti società:

- CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.a.
- A.T.A.P. Azienda Trasporti Automobilistici pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA
- S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.
- NORDIND SPA

### **Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il Comune di Pray, oltre a far parte della Comunità Montana Valsesia-Valle Mosso -Prealpi Biellesi, partecipa ai Consorzi:

- Consorzio dei Comuni della zona Biellese con la quota pari ad € 1,9 per abitante;

- COSRAB Consorzio smaltimento rifiuti area biellese (Consorzio obbligatorio su base provinciale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti) con la quota del 1%
- Consorzio Energia Veneto, (CEV) che funge da centrale di committenza per l'acquisizione di energia elettrica e gas.

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano, come anche confermato dalla recente delibera n. 205/2015 della Corte dei Conti Sez. Controllo Veneto.

## Il Piano operativo di razionalizzazione

### Cordar Valsesia Spa

La suddetta società è interamente pubblica, il Comune di Pray detiene l' 8% del capitale sociale di € 250.000,00.

La società gestisce il servizio pubblico di interesse generale del Servizio Idrico con la gestione delle reti, degli impianti ed altre dotazioni patrimoniale di competenza comunale per il periodo di salvaguardia stabilito dalla Autorità d'Ambito.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessione.

Alla luce della vigente normativa **si ritiene giustificata la sua detenzione.**

Numero amministratori: 3  
 Numero direttori/dirigenti: 1  
 Numero dipendenti: 31

### **Costi di funzionamento: nessuno**

Il Cordar rimborsa annualmente al Comune per i mutui accesi nell'ambito del servizio idrico integrato la somma di €\_73.920,72 iva compresa. Il Comune di Pray paga esclusivamente il corrispettivo dei servizi resi dalla società: per la fornitura di acqua nel 2014 è stato pagato il corrispettivo di € 2.393,19.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+35.558,00 euro	+ 43.175,00 euro	+ 32.342,00 euro
Patrimonio netto		
2011	2012	2013
13.102.019,00 euro	13.145.194,00 euro	13.177.536,00 euro

**Conclusioni di razionalizzazione della società:** mantenimento della quota di proprietà comunale ai sensi di legge, non esistono prevedibili diminuzioni di costi anche a motivo della loro inesistenza, anzi si registrano solo entrate.

#### **ATAP Spa**

La suddetta società è interamente pubblica, il Comune di Pray detiene il 0,064% del capitale sociale di € 13.025.314,00.

ATAP svolge diverse attività nell'ambito dei trasporti pubblici; l'impegno principale della società è la gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Il Comune non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali.

#### **Costi di funzionamento: al momento nessuno**

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessione.

La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società per cui **si ritiene giustificata la sua detenzione**

Pur essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5-10% ed in ogni caso tale da non garantire alcun controllo del Comune sulla Società concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 2

Numero di dipendenti: 221

#### **Costi di funzionamento: al momento nessuno**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+23.107,00 euro	+ 38.157,00 euro	+ 35.810,00 euro
Patrimonio netto		
2011	2012	2013
26.403.560,00 euro	26.455.154,00 euro	26.504.413,00 euro

**Conclusioni di razionalizzazione della società:** mantenimento della quota di proprietà comunale ai sensi di legge, non esistono prevedibili diminuzioni di costi anche a motivo della loro inesistenza.

#### **SEAB SPA**

La suddetta società è interamente pubblica. Il Comune di Pray detiene lo 1,3% del capitale sociale di € 200.000,00.

E' stata costituita il 22 dicembre 2003 al fine di effettuare la raccolta ed il trasporto, anche conto terzi, e l'intermediazione di rifiuti, la nettezza urbana, la cura delle aree verdi, lo smaltimento di rifiuti urbani, ecc.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessione.

La quota di partecipazione societaria non è significativa, ed in ogni caso tale da non garantire alcun controllo del Comune sulla Società.

#### **Costi di funzionamento: al momento nessuno.**

Il Comune paga il corrispettivo dei servizi resi dalla società che per il 2014 sono stati pari ad € 177.727,02

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+63.612,00	+102.547,00	+173.577,00
Patrimonio netto		
2011	2012	2013
+1.444.082,00	+1.546.629,00	+1.720.205,00

#### **Conclusioni di razionalizzazione della società: mantenimento della quota di proprietà comunale ai sensi di legge**

##### **NORDIND SPA**

Trattai di società a capitale misto pubblico/privata di cui il Comune di Pray detiene quote per € 3.873,00 pari al 0,42% del capitale sociale di € 922.806,80.

E' stata costituita nel 1994 dalla fusione tra le società AIAV SpA e AIAVV Spa riconosciute quali società di intervento ai sensi della LR n.9/80 in materia di aree industriali attrezzate al fine di realizzare e gestire aree attrezzate per insediamenti di attività economiche e produttive nelle province di Vercelli e Biella.

L'attività della società, a causa della crisi economica che ha colpito, tra gli altri, il settore immobiliare ed economico-produttivo, ha subito una pesante contrazione con ricadute sul raggiungimento del proprio oggetto sociale.

L'Assemblea straordinaria ha deliberato la nomina di un liquidatore cui sono stati attribuiti poteri secondo la linea di una liquidazione attiva che, ove possibile, porti nuova linfa e vitalità alla società proprio al fine di garantire la massima valorizzazione del patrimonio e delle finalità di Nordind Spa.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessione.

Pur essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, ed in ogni caso tale da non garantire alcun controllo del Comune sulla Società concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 2

### **Costi di funzionamento: al momento nessuno**

Tuttavia dal 2015 in base alla Legge 147/2013, nell'ottica della progressiva responsabilizzazione gestionale degli enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico finanziarie degli organismi partecipati e dei soci affidanti, il comune tenuto conto dell'ultimo bilancio disponibile della società, in perdita, dovrà accantonare sul proprio bilancio di previsione 2015 una quota proporzionale alla quota posseduta e pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011- 2013 migliorato del 25% per il 2014, essendo il risultato negativo dell'ultimo bilancio disponibile (2013) inferiore alla media del triennio precedente.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-95.830	18.409	-334.649
Patrimonio netto		
2011	2012	2013
318.413	745.927	367.881

**Conclusioni di razionalizzazione della società: cessione della quota di proprietà comunale in considerazione della sua messa in liquidazione.**